

ad 08.407

**Iniziativa parlamentare  
Facilitare l'ammissione e l'integrazione di  
stranieri diplomati presso una scuola universitaria svizzera**

**Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del  
Consiglio nazionale del 5 novembre 2009**

**Parere del Consiglio federale**

del 27 gennaio 2010

---

Onorevoli presidente e consiglieri,

conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 5 novembre 2009.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 gennaio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

# Parere

## 1 Situazione iniziale

La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha approvato l'iniziativa parlamentare presentata il 19 marzo 2008 dal consigliere nazionale Jacques Neirynek (08.407, Facilitare l'ammissione e l'integrazione di stranieri diplomati presso una scuola universitaria svizzera). Successivamente ha elaborato un progetto posto in consultazione il 19 giugno 2009.

La maggioranza dei 23 Cantoni che hanno inviato le proprie risposte accoglie favorevolmente il progetto nei suoi tratti essenziali. Otto Cantoni (ZH, UR, FR, SO, SH, AI, SG, TG) si sono espressi contro il progetto. Cinque partiti rappresentati nell'Assemblea federale hanno reso nota la loro posizione: quattro (PLR, PPD, PS, I Verdi) sostengono il progetto, l'UDC lo respinge. Tra le associazioni mantello e le altre organizzazioni solo l'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro si è espressa contro il progetto, anche se solo parzialmente. Diversi partecipanti alla consultazione, che sostanzialmente appoggiano il progetto, hanno però espresso riserve. Tra l'altro è stato espressamente criticato il fatto che l'agevolazione perseguita varrebbe per tutti i tipi di formazione e di perfezionamento. La formulazione scelta permetterebbe di includere anche chi ha portato a termine solo brevi corsi di perfezionamento e corsi di lingua. Tra coloro che si oppongono al progetto alcuni sono del parere che la legge sugli stranieri potrebbe essere eventualmente modificata introducendo contingenti meno rigidi per i permessi, altri invece rigettano la revisione della legge perché la considerano inutile.

Nella seduta del 5 novembre 2009 la Commissione ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione e integrato l'articolo 21 capoverso 3 con un secondo periodo, in base al quale gli stranieri sono temporaneamente ammessi per un periodo di sei mesi dalla fine della formazione, affinché possano trovare un impiego se l'attività lucrativa perseguita è di alto interesse scientifico o economico. Il progetto è stato approvato con 16 voti contro 3 e 3 astenuti e sottoposto alla propria Camera.

## 2 Parere del Consiglio federale

Secondo il progetto, la disciplina della priorità dovrebbe essere modificata in modo tale che le persone provenienti da Stati terzi che si sono diplomate presso una scuola universitaria svizzera possano essere ammesse, se la loro attività lucrativa è di particolare interesse scientifico o economico, senza previo esame della priorità dei lavoratori nazionali e di quelli provenienti dagli Stati UE e AELS. Inoltre, all'atto di ammissione a un corso di formazione o perfezionamento non deve più essere posta come condizione una «partenza garantita», ma bisogna prendere in considerazione i requisiti personali e formativi della persona interessata in vista di una possibile successiva attività lavorativa dopo la conclusione degli studi. Infine, nel concedere il permesso di domicilio si dovrebbero calcolare retroattivamente i soggiorni per formazione e perfezionamento se il richiedente è stato in possesso di un permesso di dimora per due anni ininterrotti.

Il Consiglio federale condivide il parere della grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione, secondo cui le modifiche proposte sono largamente giustificate. Inoltre, con riferimento all'accesso al mercato del lavoro, tali modifiche corrispondono alla prassi attuale, poiché le persone provenienti da uno Stato terzo con un diploma di scuola universitaria svizzera ricevono di norma un permesso di dimora quando trovano un'occupazione in Svizzera che sia in linea con la loro formazione e per tale attività sussiste una comprovata carenza di manodopera. Con la modifica dell'articolo 21 viene rimossa dall'ordinanza e inserita nella legge la disposizione in vigore dal 1° gennaio 2009, in base alla quale la priorità non deve più essere verificata se una persona proveniente da uno Stato terzo ha concluso gli studi universitari in Svizzera e la sua attività lucrativa è di elevato interesse scientifico o economico.

Al contrario, il Consiglio federale non approva l'integrazione dell'articolo 21 capoverso 3 proposta dopo la procedura di consultazione, in base a cui gli stranieri dovrebbero essere ammessi provvisoriamente per una durata di sei mesi dalla fine della loro formazione, affinché possano cercare un'occupazione di alto interesse scientifico o economico. Considerata la circostanza che otto Cantoni si sono espressi essenzialmente contro la modifica della disciplina della priorità nel contesto del progetto posto in consultazione, il Consiglio federale reputa ingiustificata questa ulteriore apertura del mercato del lavoro e condivide il parere della minoranza della Commissione, secondo cui va eliminata la garanzia di un diritto di soggiorno temporaneo di sei mesi dopo la conclusione della formazione. Come il Consiglio federale ha affermato nella sua risposta alla mozione «Utilizzare a vantaggio della piazza economica svizzera gli investimenti effettuati per la formazione di accademici stranieri» del Gruppo liberale radicale (08.3376), nel semestre autunnale 2007/08 erano immatricolati nelle università svizzere (scuole universitarie professionali escluse) circa 28 000 studenti stranieri pari approssimativamente al 24 per cento degli iscritti. Appena 9000 (32 %) degli studenti stranieri provengono da Paesi non membri dell'UE o dell'AELS. Dal 2001 il numero di studenti stranieri è aumentato del 43 per cento, mentre per gli Svizzeri l'incremento è stato pari ad appena il 15,5 per cento. Degli stranieri giunti in Svizzera per frequentare un'università il 40 per cento studia scienze naturali, il 27 per cento scienze umanistiche e sociali e il 19 per cento economia.

La concessione di un permesso di dimora dopo gli studi ai diplomati stranieri affinché possano cercare un impiego nasconde, dietro il principio della parità di trattamento, il notevole rischio che venga reso possibile l'accesso al mercato del lavoro anche a molte persone il cui diploma sia poco o addirittura non sia affatto richiesto dall'economia. Il fabbisogno del mercato del lavoro non si basa sul numero di diplomati o sull'offerta di formazione delle scuole universitarie e delle università, ma su criteri intrinseci del mercato del lavoro e dell'economia e può inoltre mutare velocemente. Pertanto è quasi impossibile garantire la necessaria certezza del diritto nelle previsioni indicanti il momento e il settore in cui eventuali future assunzioni saranno di alto interesse scientifico o economico. In tal modo numerosi cittadini di Stati terzi con diplomi svizzeri potrebbero rimanere in Svizzera senza doversi confrontare con la concorrenza sul mercato del lavoro. Questo non è né nell'interesse dell'economia svizzera né in quello delle scuole universitarie svizzere, non solo in tempi economicamente difficili. Infine si sottolinea che con decisione del 4 dicembre 2009 il Consiglio federale ha approvato in via preliminare per l'anno 2010 solo la metà dei contingenti per i permessi di breve durata e di dimora per i cittadini di

Stati terzi al fine di tenere conto della situazione del mercato del lavoro. Ciò vale anche per i diplomati presso scuole universitarie che si apprestano ad entrare nel mercato del lavoro.

### **3 Proposta**

Il Consiglio federale propone di stralciare il secondo periodo dell'articolo 21 capoverso 3 della legge federale sugli stranieri (progetto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale).